



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5)".

Relazione

Con il presente disegno di legge la Giunta regionale intende modificare ed integrare la normativa vigente in materia di programmazione ed organizzazione delle Aziende Sanitarie Regionali, al fine di adeguarla alle disposizioni del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e pervenire alla piena applicazione degli articoli 25 e 32 del Titolo II del suddetto decreto legislativo.

In particolare vengono introdotte delle modifiche al Capo IV - Finanziamento, gestione e controllo del sistema sanitario regionale (artt. 26 - 33).

Il disegno di legge è composto da due articoli:

- il primo articolo, interviene per modificare l'articolo 27 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10: il primo comma informa il sistema di contabilità delle aziende sanitarie ai principi e alle disposizioni del Titolo II del d.lgs. n. 118/2011; il secondo comma sostituisce i documenti programmatici ivi previsti con quelli indicati dall'articolo 25 del d.lgs. n. 118/2011. Vengono inoltre introdotti due nuovi commi per precisare le modalità di redazione dei documenti di programmazione economico finanziaria aziendale e consolidata (comma 2 bis) e dei documenti di rendicontazione aziendale e consolidata (comma 2 ter);
- il secondo articolo, interviene sull'articolo 29 della legge n. 10/2006, per modificare il sistema di controllo dei bilanci d'esercizio secondo quanto previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 118/2011. Al comma 1 viene eliminato il controllo preventivo sul bilancio consuntivo delle aziende sanitarie e vengono introdotti due nuovi commi: il comma 1 bis, relativo alle procedure di approvazione da parte della Giunta regionale, dei documenti programmatici economico finanziari aziendali, del consolidato regionale e dei documenti del bilancio d'esercizio delle aziende sanitarie e del bilancio d'esercizio consolidato; il comma 1 ter, relativo agli obblighi di pubblicazione integrale dei suddetti documenti sul sito internet istituzionale della Regione. Viene infine rimodulato il comma 4 per adeguarlo alla modifica del comma 1.